

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

Report 15/2016 *aggiornato al: 22 giugno 2016*

Alla Camera è stato assegnato alle Commissioni I e V Bilancio lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al Dlgs 82/2005 (**atto del Governo n.307**), ai sensi dell'**articolo 1 della L. 124/2015**, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Giovedì 23 giugno è previsto l'avvio dell'esame in Commissione Bilancio.

Alle medesime Commissioni è stato altresì assegnato, il 7 giugno, l'esame dello schema di **decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n.308)**, ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 124/2015.

Nel corso della settimana 20-26 giugno, presso la Commissione I Affari Costituzionali e IV Difesa riunite, prosegue l'esame dello **dell'atto di Governo 306**, recante razionalizzazione funzioni di polizia e assorbimento del **Corpo forestale dello Stato**. Il testo è all'esame in sede consultiva anche presso la Commissione Bilancio e la Commissione Agricoltura.

In Commissione V° Bilancio prosegue l'esame, giovedì 23 giugno, dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di **società a partecipazione pubblica (AG n. 297)**;

In Commissione IX (Trasporti), è in corso l'esame **dell'atto di Governo 303**, recante schema di decreto legislativo circa la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina sulle **Autorità portuali, di cui all'art. 8, c. 1, lett. f) della legge 124/2015**.

In Commissione V Bilancio e in Commissione XII Affari sociali, seguito dell'esame dello schema di **decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto Governo 305)**, in materia di conferimento incarichi direttori generali nel comparto sanità.

Sempre la Commissione Bilancio, in sede referente, ha proseguito l'esame del **disegno di legge AC 3828** di modifica della L. 196/2009 in materia di bilancio dello Stato (*Rel. Boccia*), dove sono state approvate modifiche al testo originario.

La proposta di legge, nel testo già modificato dalla Commissione è stata approvata dall'Aula mercoledì 22 giugno, in prima lettura, con ulteriori modificazioni. Il provvedimento passa ora al Senato.

La proposta di legge è dettata in attuazione dell'articolo 15 della L. 243/2012, recante attuazione della nuova disciplina sul cd. "*principio del pareggio di bilancio*" introdotto in Costituzione per effetto della legge cost. 1/2012.

L'art. 15 richiamato, demandando ad una apposita legge dello Stato, definisce gli elementi che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, che assumerà un contenuto profondamente diverso da quello delineato dalla vigente legge di contabilità pubblica che, sebbene più volte modificata nel corso del tempo, non recepisce compiutamente i principi regolatori in materia di pareggio di bilancio introdotti ad opera della legge Cost. 1/2012.

Peraltro, in questo contesto, la modifica dell'art. 81 della Costituzione e la mancata riproposizione della norma che stabiliva il divieto con la legge di bilancio di stabilire nuovi tributi e nuove spese, determina ora il passaggio da una concezione "*formale*" della legge di bilancio a una concezione di natura "*sostanziale*", comportando l'introduzione di uno schema normativo di finanza pubblica non più basato su due distinti documenti - legge di bilancio e legge di Stabilità - ma su uno schema unico radicalmente diverso, fondato su un unico provvedimento di bilancio che potrà, pertanto, contenere anche disposizioni tese a modificare la legislazione di spesa al fine di realizzare gli obiettivi programmatici di natura economico-finanziaria, così come avviene oggi invece con la legge di Stabilità.

La proposta di legge, a questo fine, risponde all'obiettivo di aggiornare le regole contabili previste dalla legge 196/2009, ed in particolare quello di integrare in un unico provvedimento legislativo i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. Essa recepisce, per molti aspetti, quanto emerso già nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata dalle Commissioni Bilancio del Parlamento in ordine alle prospettive di riforma delle procedure e degli strumenti di bilancio.

Cio premesso, nello specifico, si evidenzia come la proposta, all'articolo 1, reca una serie di disposizioni in materia di presentazione dei documenti che compongono il ciclo del bilancio, modificando l'art. 7 della legge 196 del 2009.

Tra le modifiche normative introdotte sul ciclo di bilancio emerge, in primo luogo, il differimento del termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF alle Camere, dal 20 settembre al 30 settembre di ogni anno, al fine di incorporare nella Nota i dati a consuntivo trasmessi alle autorità Comunitarie in ordine all'indebitamento netto e al debito pubblico come elaborati dall'Istat entro il 30 settembre.

Con una modifica all'articolo *10-bis* della legge di contabilità si prevede poi che nella Nota di Aggiornamento siano indicati anche i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica messa a punto dal governo per il triennio successivo, con l'illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra ai fini del conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Entrambe le modifiche consentono di acquisire, in sede parlamentare, maggiori informazioni di dettaglio sull'articolazione della manovra di finanza pubblica in vista dell'esame del documento programmatico di bilancio.

Il disegno di legge di bilancio, che attualmente si presenta entro il 15 ottobre di ogni anno, avrà una scansione temporale diversa. Il nuovo disegno di legge di bilancio dovrà essere deliberato dal Consiglio dei Ministri entro il 12 ottobre di ogni anno e trasmesso alle Camere entro i successivi 12 giorni.

Al fine di tener conto del quadro normativo Europeo, con una modifica all'art. 9 della legge di contabilità, in materia di finanza pubblica, si prevede che il progetto del documento programmatico di bilancio per l'anno successivo debba essere trasmesso, oltre che alla Commissione Europea e all'Eurogruppo, anche alle Camere entro il medesimo termine del 15 ottobre. Tale modifica è stata introdotta in sede di Commissione di merito.

Tra le varie modifiche all'impianto della legge di contabilità apportate dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, si richiamano le disposizioni di coordinamento tra la legislazione vigente, di cui alla legge 196 del 2009, e la cd. legge "rinforzata" n. 243 del 2012, attuativa della legge costituzionale 1/2012 che recepisce nella Carta Costituzionale il principio del cd. pareggio di bilancio in base al *Fiscal compact*.

Si tratta delle disposizioni che riguardano i contenuti del documento di economia e finanza (DEF), che collegano gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le misure per la loro realizzazione in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, di cui all'art. 10 della legge 196/2009, al conseguimento dell'obiettivo di medio termine (OMT) previsto dall'art. 3 della legge 243/2013 in conformità alle regole europee.

Sul punto, tali regole si inquadrano nel contesto del Patto di stabilità e crescita e nell'ambito dell'aggiornamento dei programmi di stabilità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere annualmente alle autorità Comunitarie. In tale quadro è fissato un obiettivo di medio termine (MTO), concordato in sede europea, consistente in un livello di indebitamento strutturale che può divergere dal requisito del pareggio di bilancio, ma deve essere tale da garantire un adeguato margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento.

A seguito delle modifiche del Patto quale strumento di disciplina fiscale, ed in particolare a seguito del cd. *six pack e del Fiscal compact* in materia di cd. pareggio di bilancio, deviazioni temporanee da una correzione strutturale dello 0,5 per cento possono essere accettate in casi di eventi eccezionali, e a condizione che il deficit torni verso l'obiettivo di medio termine entro un periodo determinato. Nel caso di deviazioni significative dall'obiettivo del tendenziale equilibrio di bilancio sono attivati i meccanismi di correzione previsti dai regolamenti Comunitari e dal Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* della UEM (cd. *Fiscal compact*).

Sempre in ordine ai contenuti del DEF, la Commissione Bilancio ha approvato modifiche al nuovo comma 10, dell'art. 10-*bis*, della legge 196/2009, come introdotto dalla proposta di legge.

Si prevede che in un apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), definiti da un apposito comitato istituito presso l'Istat, nonché le previsioni di evoluzione degli stessi, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica, nonché dei contenuti dello schema di Programma nazionale di riforma (PNR) che rappresenta la terza sezione del DEF.

Il Comitato, ai sensi del nuovo art. 13 del provvedimento, è presieduto dal Ministro dell'economia e ne fanno parte rappresentanti dell'Istat, di Bankitalia ed esperti di comprovata esperienza.

Con l'articolo 2 del proposta di legge, si interviene sui contenuti della legge di bilancio, operando la principale modifica alla vigente legge di contabilità, ai fini della semplificazione della struttura della manovra di bilancio.

Il nuovo disegno di legge di bilancio previsionale, articolato per un periodo triennale, ai sensi dell'art. 21 della legge di contabilità come novellato dall'art. 2 del testo in esame, è suddiviso in due sezioni.

La prima, è dedicata alla descizione del quadro di riferimento finanziario programmatico e contiene le misure, per ciascun anno di riferimento, quantitative necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF ed i loro eventuali aggiornamenti derivanti dall'approvazione della Nota di Aggiornamento; ed assorbe sostanzialmente i contenuti e le funzioni dell'odierna disciplina della legge di stabilità.

Tra i contenuti esclusivi della prima sezione rientrano le norme in materia di entrata e di spesa che determinano variazioni sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione, mediante la modifica o la correzione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate o delle spese previste dalla legislazione vigente o delle autorizzazioni legislative sottostanti; le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari di leggi la cui attuazione può arrecare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; e gli importi complessivi destinati, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale in regime di diritto pubblico, richiamando con ciò espressamente quanto già analogamente disciplinato con l'art. 11, c. 3, lett. g) della vigente legge di contabilità, ora soppresso.

Trovano conferma, ancora, l'esclusione dalla prima sezione delle norme di delega, nonché di tutte quelle norme a carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero gli interventi di natura localistica o microsettoriale, come già previsto dalla vigente legge di contabilità.

Vengono invece meno, quale contenuto proprio della prima sezione, le disposizioni in ordine alla rimodulazione o il definanziamento delle autorizzazioni di spesa nonché le variazioni di spesa a carattere pluriennale, che trovavano posto nella vigente legge di stabilità, e che ora saranno oggetto della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

La seconda sezione è dedicata invece alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, formate sulla base del metodo della "*legislazione vigente*".

Essa ricalca il vigente disegno di legge di bilancio, ma viene ad assumere un connotato di natura "*sostanziale*" potendo infatti incidere direttamente sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente mediante rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa, ovvero, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, anche in via compensativa delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun dicastero relative a fattori legislativi di spesa.

Nell'insieme, la sezione seconda del nuovo disegno di legge di bilancio riconferma i contenuti dell'attuale disegno di legge di bilancio ma, a differenza dell'impianto vigente, di cui all'art. 23 della legge 196 del 2009, ne amplia in maniera significativa i margini di flessibilità.

Nella formazione degli stati di previsione di spesa, i singoli Ministri potranno effettuare proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate al perseguimento di obiettivi da conseguire anche tra programmi di diverse missioni di spesa; è eliminato il vincolo della compensazione delle spese solo tra programmi della stessa missione di spesa, e cade il divieto di previsioni di spesa basate sull'andamento storico incrementale.

Come richiamato, sono poi ampliati i margini di flessibilità sugli stanziamenti all'interno del bilancio, consentendo, nell'ambito dello stato di previsione di spesa di ciascun ministero, di effettuare rimodulazioni di spesa in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi; nonché il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa, il definanziamento ovvero la riprogrammazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente anche per un arco temporale pluriennale, norme ora riservate alle Tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità annuale ai sensi dell'art. 11, c.3, della legge 196 del 2009.

L'articolo 3 del testo modifica l'art. 17 della legge 196 del 2009 in materia di copertura finanziaria delle leggi, intervenendo in particolare sulla disciplina delle cd. "clausole di salvaguardia" che si attivano a compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa; disposizioni largamente usate nel corso degli ultimi anni in sede di messa a punto della legge di stabilità; che sono state oggetto di criticità in sede di indagine conoscitiva sulla riforma del ciclo del bilancio e di profili problematici collegati all'ambito di applicazione, in quanto generalmente basate su riduzioni lineari di spesa ovvero su corrispondenti incrementi di aliquote fiscali e accise.

L'articolo 17 della legge 196 del 2009, al riguardo, prevede infatti che in caso di andamenti di spesa eccedenti le "previsioni" dettate in sede normativa, allorchè la norma è suscettibile di creare in capo alla platea dei beneficiari veri e propri diritti soggettivi, e non potendo attivarsi un meccanismo di automatica cessazione dell'efficacia delle norme, si debba corredare la disposizione di una specifica 'clausola di salvaguardia' per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni stesse.

Tali clausole devono essere "effettive ed automatiche" e nella maggioranza dei casi sono state formulate prevedendo, a compensazione degli scostamenti verificatesi, mezzi aggiuntivi di copertura finanziaria.

La nuova procedura avanzata con la proposta di legge, successivamente modificata in sede di esame del testo in Commissione con un emendamento condiviso da tutti i gruppi parlamentari, sostituiva la cd. "clausola di salvaguardia" con un meccanismo di controllo affidando ad un decreto del Ministro dell'economia la sospensione temporanea, per l'esercizio finanziario nel corso del quale avviene lo scostamento dalle previsioni, dell'efficacia delle disposizioni recate dalle norme di spesa, fatta salva la eventuale compensazione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero interessato.

Per gli esercizi successivi, il rientro dallo scostamento rispetto alle iniziali previsioni di spesa avviene attraverso l'adozione di misure correttive con la legge di bilancio, fatta salva la possibilità di ricorrere ad iniziative legislative di analogo effetto correttivo degli andamenti.

La soluzione prospettata dall'emendamento approvato in Commissione consente una maggiore responsabilizzazione dell'azione di Governo in sede di formulazione delle previsioni di spesa e, al tempo stesso, un maggior potere di controllo parlamentare sui provvedimenti di riduzione degli stanziamenti di bilancio.

Fermo il superamento delle disposizioni sulle cd. "clausole di salvaguardia", è previsto, ai sensi dei nuovi commi *12-bis e 12-ter*, dell'articolo 17, della legge 196 del 2009 un nuovo meccanismo di compensazione degli effetti finanziari in caso di scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle iniziali previsioni di spesa indicate nelle leggi.

Per effetto della nuova disciplina, in caso di scostamento nell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'Economia provvede, nell'esercizio in corso, con proprio decreto, da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero interessato.

Nel caso in cui gli stanziamenti del Ministero interessato dovessero rivelarsi insufficienti rispetto ai maggiori oneri ai fini della compensazione, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, su proposta del Ministro dell'Economia, con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere per il preventivo vaglio alle Commissioni parlamentari competenti.

Per la compensazione, per gli esercizi successivi a quello in corso, degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, rimane invece ferma la soluzione già prospettata a regime dalla proposta di legge in esame, che demanda tale compensazione alla legge di bilancio; salva l'adozione di provvedimenti di legge, anche a carattere di urgenza, finalizzati a compensare gli effetti finanziari degli scostamenti previsti rispetto alle iniziali previsioni legislative di spesa.

In **Senato**, nella settimana 20-26 giugno, in 5° Commissione Bilancio, seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di **società a partecipazione pubblica** (AG n. 297); e **dell'atto di Governo 306**, recante razionalizzazione funzioni di polizia e assorbimento del **Corpo forestale dello Stato**, all'esame in sede consultiva della Commissione Agricoltura.

In Commissione 8° Lavori Pubblici, da martedì 21 giugno, seguito dell'esame dell'atto Governo 303, recante **riorganizzazione e semplificazione delle Autorità portuali**, ove è previsto, tra l'altro, l'audizione informale dei rappresentanti dell'ANCI.

In Commissione 7^a Istruzione, in sede referente, seguito dell'esame del **disegno di legge 3022 e abb.**, recante norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati.

In Commissione XII Sanità, da mercoledì 22 giugno, esame dell'atto Governo 305, recante lo schema di decreto legislativo in materia di **incarichi direttoriali nel SSN**, attuativo dell'art. 11, c. 1, lett. p) della legge 124/15.

Il Consiglio dei Ministri, infine, nella seduta del 15 giugno, ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo, attuativo dell'art. 17, c. 1, lett s) della legge 124/2015, in materia di licenziamento disciplinare. (atto del Governo 292)

Sul punto, lo schema di decreto in uscita dal CdM, che modifica le disposizioni di cui all'art. 55-*quater* del Dlgs 165/2001 in materia di licenziamenti disciplinari, come inserito dall'art. 69 del Dlgs 150/2009, conferma le linee generali già delineate con il testo originario approvato in via preliminare, volto a introdurre un procedimento disciplinare accelerato nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio per i dipendenti della PA; con le seguenti modificazioni, in accoglimento delle indicazioni e dei pareri resi dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari e dalle stesse Organizzazioni sindacali in sede di audizione informale:

All'articolo 1, capoverso 1-bis, per quanto riguarda le ipotesi riconducibili alla falsa attestazione di presenza, il testo è stato riformulato accogliendo le osservazioni delle Commissioni che chiedevano una maggiore specificazione e chiarezza della norma. Si prevede a tal fine che la fattispecie della falsa attestazione della presenza ricomprenda anche "l'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze" in servizio.

All'articolo 1, capoverso 3-bis, laddove si prevede la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, è precisato che debba comunque essere corrisposto un **assegno alimentare** (che avrebbe natura assistenziale e non retributiva in analogia alle disposizioni vigenti); rimane, rispetto al testo originario, la possibilità di adottare il provvedimento (motivato) della misura cautelare, in via immediata e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza il responsabile della struttura ove il dipendente lavora ovvero dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, anche senza preventiva audizione dell'interessato.

Si rammenta che il testo originario del provvedimento ha introdotto, con il medesimo comma aggiuntivo, la sospensione cautelare del dipendente in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.

E' invece riformulato completamente il **successivo capoverso 3-ter teso a regolare il procedimento disciplinare accelerato**, che dovrà concludersi comunque entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito da parte del dipendente.

Il testo originario del provvedimento ha introdotto, come noto, un procedimento disciplinare accelerato che, in presenza di falsa attestazione della presenza in servizio, deve concludersi entro 30 giorni dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Al riguardo la riformulazione – assorbendo in tal senso le condizioni e le osservazioni poste dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari e dalle Organizzazioni sindacali – introduce disposizioni tese a garantire una *“opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente”*.

Al fine di assicurare il **diritto costituzionale di difesa** è introdotto il termine per la contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in **contraddittorio** (15 giorni).

Il dipendente convocato può, da parte sua, inviare memorie scritte ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria e farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il medesimo conferisce il mandato o già aderisce.

E' prevista la **contestualità nell'adozione del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio, di contestazione per iscritto dell'addebito e di convocazione per il contraddittorio a difesa del dipendente**, con specificazione del *dies a quo* di decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare.

All'articolo 1, capoverso 3-quater, in relazione **all'azione di responsabilità per danni di immagine** alla PA nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, non si è ritenuto di voler accogliere le indicazioni avverse al risarcimento del danno di immagine, anche per gli aspetti riconnessi all'"eccesso di delega" legislativa da parte del Governo, trattandosi di disposizioni che hanno a che vedere con la responsabilità erariale, e non disciplinare, del dipendente.

Trova conferma pertanto la disposizione originaria del testo, salvo rimettere alla valutazione equitativa del giudice il danno risarcibile in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione. E' confermata sul punto una "soglia minima" del danno risarcibile, non inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento.

All'articolo 1, capoverso 3-quinquies, sulla responsabilità disciplinare del dirigente in caso di omessa comunicazione all'ufficio competente, ovvero omessa adozione della misura cautelare o omessa attivazione del procedimento disciplinare, permane la sanzione del licenziamento, sebbene circoscritta in caso di dolo o colpa grave.

La norma originaria ampliava la responsabilità disciplinare e penale del dirigente o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. Si prevedeva in proposito che le condotte omissive del dirigente costituivano illecito disciplinare punibile con il licenziamento, nonché illecito penale riconducibile al reato di omissioni di atti di ufficio, ai sensi dell'art. 328 del c.p.

La norma è riformulata al fine di escludere una forma di responsabilità oggettiva, con la previsione della sanzione del licenziamento disciplinare dei dirigenti nei soli casi di comportamenti omissivi posti in essere con dolo o colpa grave.

E' invece stata soppressa la disposizione che qualificava in modo esplicito il comportamento omissivo del dirigente anche come reato di **"omissione di atti d'ufficio" di cui all'art 328 c.p.**, relativamente a una **responsabilità penale dei dirigenti**, assorbendo in tal senso le osservazioni delle Commissioni e del Consiglio di Stato, anche per i profili connessi all'eccesso di delega legislativa; trattandosi di norme che intervengono esclusivamente sulla responsabilità penale piuttosto che su quello della responsabilità disciplinare dei dipendenti.

E' stato, infine, introdotto un **nuovo articolo 3**, finalizzato ad assicurare norme di prima applicazione nel senso che le disposizioni in esame trovano applicazione nei soli casi commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

<p>AC 3828 Modifiche alla legge di contabilità L. 196/2009, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/2012.</p>	<p>Sede referente – V Bilancio - rel. Boccia In corso esame in commissione. Approvati emendamenti. Testo incardinato per l'Aula nella settimana 20-26 giugno. Approvato il 22 giugno.</p>
<p>AG 267 Schema di Dlgs recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>Assegnato il 17 febbraio alla I e V Commissione di Camera e Senato per l'espressione del parere di competenza. Seguito esame nella settimana 14-17 marzo</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Assegnato alle commissioni parlamentari. All'esame della I e V Commissione il 18-24 aprile. Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni il 20 aprile 2016. Approvato in via definitiva dal CdM il 17 maggio 2016.</p>
<p>AG 292 Schema di Dlgs recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare</p>	<p>Esame preliminare del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2016.</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Testo trasmesso alle Camere e assegnato il 12 aprile 2016</p> <p>Alla Camera alla I e XI Commissione, nonché alla V commissione per i riflessi finanziari. Esame in corso. Parere espresso. All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato in via definitiva.</p>
<p>AG 303 Schema di Dlgs recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016.</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è concordato il rinvio dell'esame del testo. Esaminato nella seduta del 31 marzo 2016. Parere reso Trasmesso alle Camere, assegnato alla V (Bilancio) e IX (Trasporti) Commissione. In corso esame.</p>
<p>AG 306 Schema di Dlgs recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016 All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Trasmesso alle Camere il 26 maggio 2016. Assegnato alla I (Aff Cost) e IV (Difesa) Commissione delle Camere. In corso esame.</p>
<p>AG 305 Schema di Dlgs di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Espresso parere favorevole, con osservazioni. Trasmesso alle Camere il 18 maggio 2016. Assegnato alle Camere alla XII (Aff Sociali) Commissione e alla V (Bilancio) in sede consultiva per i riflessi finanziari. In corso esame.</p>

<p>AG 297</p> <p>Schema di Dlgs recante norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl).</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza il 14 aprile. Parere reso, con osservazioni.</p> <p>Trasmesso alla Camera e al Senato, commissioni I e V. In corso esame. Previste Audizioni informali.</p>
<p>AG 308</p> <p>Schema di Dlgs recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016 All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza del 12 maggio 2016 per l'espressione del parere. Parere reso favorevole, con osservazioni.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016</p>
<p>AG 307</p> <p>Schema di Dlgs recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Parere favorevole, con osservazioni.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016</p>
<p>AG 291</p> <p>Schema di Dlgs recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Testo trasmesso in sede parlamentare.</p> <p>All'esame della I Commissione Camera e Senato il 20-21 aprile 2016. Esame in corso. Parere espresso il 25 maggio 2016. All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto in via preliminare</p>
<p>AG 293</p> <p>Schema di Dlgs recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Trasmesso alle Camere</p> <p>Alla Camera assegnato alla I e V Commissione Bilancio il 12 aprile 2016. Esame in corso. Le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto, il 25 maggio e l'8 giugno 2016. All'esame, in via definitiva, del CdM del 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto.</p>
<p>AG 309</p> <p>Schema di DPR recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 12 maggio, ai fini dell'Intesa. Sancita intesa.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 10 giugno 2016</p>

sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124	
Documento di economia e finanza (DEF 2016) – Governo Doc. LVII, n. 4	All'esame delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nella settimana 18-24 aprile 2016. Il 27 aprile all'esame delle Aule di Camera e Senato. Approvato con Risoluzioni di maggioranza.

SENATO DELLA REPUBBLICA

AS 322 e abbinate ex Istituti musicali pareggiati	Commissione 7[^] Istruzione, Beni culturali. Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati Esame in corso, in sede referente, congiuntamente ai DDL 934, 972 e 1616. Seguito dell'esame.
AS 2111 AC 3444 – Governo Legge di Stabilità 2016	Assegnato alla 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 20 dicembre 2015. Approvata dal Senato, in prima lettura, il 20 novembre 2015, con maxitemendamento del Governo e questione di fiducia (AS 2111-A); Modificata e approvata dalla Camera, in seconda lettura, il 19 dicembre (AC 3444-A). Testo approvato definitivamente, in terza lettura, il 22 dicembre 2015 (AS 2111-B) Legge 28 dicembre 2015, n. 208

<p>AS 1429-B - Governo AC 2613-D</p> <p>Revisione della parte seconda della Costituzione</p> <p><i>Rel: Finocchiaro</i> Governo: M. Boschi</p> <p><u>Approvato in via definitiva</u></p>	<p>Approvato dal Senato, in prima deliberazione, l'8 agosto 2014 (AS 1429) Approvato dalla Camera, con modificazioni, prima deliberazione, il 10 marzo 2015 (AC 2613-A)</p> <p>Terza lettura (AS 1429-B) – Approvato con modificazioni il 13 ottobre 2015.</p> <p>All'esame dell'Assemblea della Camera (AC 2613-B) in quarta lettura, approvato nella seduta dell'11 gennaio 2016, e già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015.</p> <p>L'Assemblea del Senato ha approvato il 20 gennaio, in seconda deliberazione, il ddl costituzionale n. 1429-D, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario; già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione, Al tempo stesso, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione. Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. - la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa"; - l'introduzione dello statuto delle opposizioni; - la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato e alcune modifiche alla disciplina dei referendum; - tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie; - la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza; - modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento; - la soppressione della previsione costituzionale delle province; - la riforma della ripartizione delle materie di competenza legislativa tra Stato e regioni e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva il 12 aprile 2016 dalla Camera, ai sensi dell'art. 138 della Cost.; il testo è stato pubblicato in G.U. il 15 aprile.
---	--

Confederazione UIL

**Servizio Politiche contrattuali Pubblico impiego
Servizio Legislativo-Rapporti con il Parlamento**